COPIA

C O M U N E D I A L A
(Provincia di Trento)

N. **132** Registro delibere

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Autorizzazione Sezione cacciatori di Ala, realizzazione appostamenti fissi per l'esercizio del controllo ordinario della specie cinghiale

L'anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di ottobre ad ore 08:30 presso la Sala Riunioni, a seguito di convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori

			Presenti	Assenti
SOINI	**CLAUDIO**	SINDACO	**X**	
TOMASI	**ANTONELLA**	VICESINDACO	**X**	
GATTI	**STEFANO**	ASSESSORE	**X**	
LORENZINI	**LUIGINO**	ASSESSORE	**X**	
SPEZIOSI	**MICHELA**	ASSESSORE	**X**	

Assiste il Segretario comunale: **dott. GIAN ANDREA MOZ**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **p.i. CAUDIO SOINI** nella sua qualità di **Sindaco** assunta la presidenza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Premesso che:

- la Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”, all’articolo 27 prevede che l’attività venatoria possa essere esercitata con l’ausilio di appostamenti fissi e temporanei;

- il medesimo articolo 27 dispone che per la realizzazione di appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni;

- il comma 5 bis del citato articolo 27, così come modificato dalla legge Provinciale 1 agosto 2003, n. 5 “Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 – 2006 della Provincia Autonoma di Trento”, stabilisce che l’allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale, su proposta del Servizio Faunistico di concerto con il Servizio competente in materia urbanistica e tutela del paesaggio;

- il Servizio Faunistico di concerto con il Servizio Urbanistica e con il coinvolgimento del Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento ha provveduto a formulare una proposta di criteri generali per l’allestimento degli appostamenti fissi, approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23 ottobre 2003;

- l’art. 31, comma 2, della citata L.P. n. 24/1991, disciplina il controllo della fauna mediante l’abbattimento o la cattura di fauna selvatica anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata, per la miglior gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;

- con deliberazione n. 603 di data 21.11.2011 il Comitato Faunistico Provinciale, confermando la volontà di non consentire l’ordinario esercizio venatorio della specie cinghiale (Sus scrofa), bensì di contenere il numero e la distribuzione della stessa, controllandone nel miglior modo possibile lo sviluppo, soprattutto nelle aree agricole e negli ambiti faunistici di pregio, ha approvato la nuova disciplina di controllo del cinghiale in provincia di Trento;

in data 17.10.2012 – Prot. n. 17945 il Rettore della Riserva Comunale Cacciatori di Ala ha presentato denuncia e chiesto l’autorizzazione per la realizzazione di appostamenti fissi per la caccia, per l’esercizio del controllo ordinario della specie cinghiale, in base alla citata deliberazione, autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 di data 24.10.2012, nelle seguenti località, meglio individuate nelle planimetrie allegate alla denuncia stessa:

1. Passo Buole;
2. Perobia;
3. Malga Fratte – Alpe Val Fredda;

4. Malga Cornafessa;
5. Malga Barognolo (n. 2 appostamenti);
6. Malga Foppiano;
7. Malva Lavacchione;
8. Malga Lavacchietto;
9. Malga Revoltel (n. 2 appostamenti);
10. Malga Coe di Ala (n. 2 appostamenti);
11. Malga Castelberto;
12. Malga Scortigara di Fondo;
13. Malga Scortigara di Mezzo-Busa Cazadiavoi;
14. Malga Scortigara di Cima-imbocco sentiero Valbona;
15. Malga Scortigara di Cima;

- in data 16.07.2015 – Prot. n. 10759, la sezione cacciatori di Ala ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione del controllo del cinghiale, nelle medesime località, sopra elencate;

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la richiesta presentata dalla Sezione cacciatori di Ala in data 16.07.2015 – Prot. n. 10759 di rinnovo dell'autorizzazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 184 di data 24.10.2012. per la realizzazione di appostamenti fissi di caccia, di cui all'art. 27 della L.P. 09.12.1991, n. 24 e s.m. ed int., per il controllo ordinario della specie cinghiale, in base alla deliberazione del comitato Faunistico provinciale n. 603 di data 21.11.2011 nelle seguenti località di proprietà comunale:

1. Passo Buole;
2. Perobia;
3. Malga Fratte – Alpe Val Fredda;
4. Malga Cornafessa;
5. Malga Barognolo (n. 2 appostamenti);
6. Malga Foppiano;
7. Malva Lavacchione;
8. Malga Lavacchietto;
9. Malga Revoltel (n. 2 appostamenti);
10. Malga Coe di Ala (n. 2 appostamenti);
11. Malga Castelberto;
12. Malga Scortigara di Fondo;
13. Malga Scortigara di Mezzo-Busa Cazadiavoi;
14. Malga Scortigara di Cima-imbocco sentiero Valbona;
15. Malga Scortigara di Cima;

RITENUTO di autorizzare l'occupazione di aree di proprietà comunale per la realizzazione di tali manufatti, secondo le seguenti modalità e criteri:
il limite temporale di occupazione di anni 3;

- l’obbligo di rimozione del manufatto e rimessa in pristino del luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione;
l’assunzione di responsabilità da parte del concessionario verso terzi per danni
- a persone o cose che dovessero verificarsi dalla costruzione dell’appostamento, sollevando il Comune di Ala, proprietario del fondo, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla costruzione ed uso del medesimo. Il Servizio Tecnico Urbanistico e l’autorità forestale potranno a tale proposito impartire prescrizioni ai fini della tutela della sicurezza e corretto utilizzo dei manufatti;

ACCERTATO inoltre che, i luoghi individuati per la realizzazione degli appostamenti fissi per l’esercizio del controllo della specie cinghiale, rientrano in alcuni casi, nel perimetro dei fondi rustici concessi in affitto e che tuttavia la presenza di tali manufatti non esclude o limita il godimento del bene da parte degli affittuari;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 78 “Attività edilizia libera”, comma 2 lett. h) della L.P. 04.08.2015, n. 15, “Legge provinciale per il governo del territorio”, non è richiesto alcun titolo abilitativo per la realizzazione di appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;

RICHIAMATO l’art. 4 della citata Legge Provinciale 14.06.2005, n. 6 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”, che prevede la competenza del comune all’amministrazione dei beni comunali di uso civico ed accertata la conformità degli appostamenti fissi di caccia alla destinazione economica del bene e del fatto che tali concessioni non escludono o limitano il godimento del bene da parte degli aventi diritto;

RITENUTO altresì di autorizzare l’occupazione in argomento a titolo gratuito, in quanto l’utilizzo delle postazioni è volto all’attività di controllo per il contenimento dell’impatto delle popolazioni di cinghiali, dove queste sono presenti in maniera consolidata, al di sotto di una soglia compatibile con il normale svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre componenti dell’ecosistema;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta del presente atto, dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata del Servizio Tecnico Urbanistico;

VISTA la L.P. 04.08.2015, n. 15;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 16 febbraio 1994;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di autorizzare la Sezione Cacciatori di Ala ad occupare, a titolo gratuito e per la durata di anni 3 (tre), porzioni di terreno di proprietà comunale per la realizzazione di appostamenti fissi per l'esercizio della caccia, come definiti dal 1° comma dell'art. 27 della L.P. 9.12. 1991, n. 24, per il controllo ordinario della specie cinghiale, in base alla deliberazione del Comitato Faunistico provinciale n. 603 di data 21.11.2011 nelle seguenti località di proprietà comunale:

1. Passo Buole;
2. Perobia;
3. Malga Fratte – Alpe Val Fredda;
4. Malga Cornafessa;
5. Malga Barognolo (n. 2 appostamenti);
6. Malga Foppiano;
7. Malva Lavacchione;
8. Malga Lavacchietto;
9. Malga Revoltel (n. 2 appostamenti);
10. Malga Coe di Ala (n. 2 appostamenti);
11. Malga Castelberto;
12. Malga Scortigara di Fondo;
13. Malga Scortigara di Mezzo-Busa Cazadiavoi;
14. Malga Scortigara di Cima-imbocco sentiero Valbona;
15. Malga Scortigara di Cima;

2. gli appostamenti fissi di caccia dovranno essere realizzati secondo i criteri generali indicati nell'allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23.10.2003; al Servizio Tecnico Urbanistico è demandata tale verifica;

3. entro 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, l'associazione dovrà provvedere alla rimozione dei manufatti ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

4. ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per danni a persone o cose che dovessero verificarsi dalla costruzione dell'appostamento viene assunta dai concessionari, sollevando il Comune di Ala, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla costruzione ed all'uso della medesima. Il Servizio Tecnico Urbanistico e l'Autorità Forestale potranno impartire in merito prescrizioni ai fini della tutela della sicurezza e corretto utilizzo del manufatto.

SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico

Vista la proposta di deliberazione relativa al rilascio autorizzazione Associazione Cacciatori Trentini - Riserva Comunale Cacciatori di Ala ad occupare, a titolo gratuito, porzioni di terreno di proprietà comunale per la realizzazione di appostamenti fissi per l'esercizio della caccia, come definiti dal 1° comma dell'art. 27 della L.P. 9.12.1991, n. 24, per il controllo ordinario della specie cinghiale, in base alla deliberazione del Comitato Faunistico provinciale n. 603 di data 21.11.2011;

Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione in premessa.

Ala, lì 13.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Alessandra Pretti

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA
Verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, accertata la giusta imputazione, si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa e si registra l'impegno alla funzione _____ servizio_____ intervento_____del bilancio di previsione 2015 in conto residui/competenza - n. impegno _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
f.to dott. Baldassarri Maria Grazia

IL SINDACO f.to p.i. Claudio Soini	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. Gian Andrea Moz

Copia conforme all'originale composta di n. 08 pagine

Ala, lì 28 ottobre 2015

COMUNE DI ALA PROVINCIA TN
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gian Andrea Moz

COMUNE DI ALA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio	dal 28 ottobre 2015
per rimanervi fino a tutto	il 07 novembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Gian Andrea Moz

Invio ai Capigruppo in data 28 ottobre 2015 prot. n. 16284

Deliberazione divenuta esecutiva il 08 novembre 2015
ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005. n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
f.to dott. Gian Andrea Moz